

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 595

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive ed integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio»

(Parere ai sensi dell'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 gennaio 2006)

Decreto legislativo correttivo e integrativo del “codice dei beni culturali e del paesaggio”.
Relazione illustrativa

Parte prima – *Disposizioni generali* –

Articolo 5 - *Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale* -

E' stata inserita, al comma 6, l'enunciazione espressa della compresenza dello Stato, oltre che delle regioni, nelle funzioni di tutela dei beni paesaggistici, secondo le disposizioni di cui alla Parte Terza del codice. Si tratta, in tutta evidenza, di una mera esplicitazione che non altera l'assetto sostanziale del riparto delle funzioni, già cristallizzato nelle disposizioni della citata Parte Terza, cui l'articolo 5 rinvia.

Al comma 7, al solo scopo di maggiormente chiarire il significato della disposizione, si è aggiunta la precisazione che le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo già previsti dalla norma sono esercitati dal Ministero relativamente alle funzioni esercitate dalle Regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 5.

Articolo 6 – *Valorizzazione del patrimonio culturale* –

Si è ritenuto di inserire una necessaria chiarificazione della nozione di valorizzazione riferita ai beni paesaggistici. Mentre, infatti, per i beni culturali, nella Parte seconda del codice, figura un apposito titolo (Titolo II) dedicato alla *Fruizione e valorizzazione*, nella Parte Terza, dedicata ai *Beni paesaggistici*, non vi è una corrispondente trattazione, idonea a chiarire meglio i contenuti della valorizzazione riferita ai beni paesaggistici.

Si è dunque precisato che, per i beni paesaggistici, la nozione di valorizzazione (come promozione della conoscenza e assicurazione delle migliori condizioni di utilizzazione e di fruizione del patrimonio) riguarda anche il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree paesaggistici. La modifica non tocca in alcun modo la definizione generale di valorizzazione del patrimonio culturale, ma aggiunge, per i beni paesaggistici, la specificazione che la valorizzazione può consistere anche nel recupero e nella riqualificazione.

Parte terza – *Beni paesaggistici* –

Articolo 131 – *Salvaguardia dei valori del paesaggio* –

Si è ritenuto di espungere dal testo l'attributo “*omogenea*”, predicato della *parte di territorio* definibile come *paesaggio* agli effetti del presente codice. L'oggettiva varietà delle *forme del territorio*, in cui si articola il paesaggio, non si lascia infatti ridurre alla nozione di *omogeneità*, che appartiene soprattutto alla pianificazione urbanistica, con fini di programmazione dell'assetto urbanistico edilizio, e mal si presta alla definizione della nozione di paesaggio. Si è invece inserito l'aggettivo *distintivi*, riferito alle *parti di territorio* (al plurale) di cui si compone il paesaggio, poiché il tratto definiente una porzione

di territorio come *paesaggio* si rinviene piuttosto nella sua specifica caratterizzazione distintiva, che non in una tipologia omogenea astratta.

Articolo 132 – *Cooperazione tra amministrazioni pubbliche* -

Nessuna modifica è stata apportata.

Articolo 133 – *Convenzioni internazionali* -

Nessuna modifica è stata apportata.

Articolo 134 – *Beni paesaggistici* -

Con riguardo alla nuova tipologia di beni paesaggistici introdotta dall'articolo 134 del Codice – gli immobili e le aree individuati dal piano paesaggistico – si è inserita la precisazione della necessaria tipizzazione e individuazione, da parte dello strumento di pianificazione, di tali immobili ed aree (che non siano, ovviamente, già sottoposti a vincolo provvedimentale o *ex lege*), ciò al fine di orientare il percorso logico giuridico mediante il quale, vengono individuati, nella pianificazione, tali nuovi vincoli.

Articolo 135 – *Pianificazione paesaggistica* -

Sono state apportate talune modifiche al comma 1 dell'articolo in esame intese ad esplicitare – ciò che peraltro era pacifico, benché solo implicito, già nel testo vigente – che lo Stato non è (ovviamente) estraneo alle finalità generali di tutela e valorizzazione del paesaggio. L'esordio del comma 1 vigente sembrava porre, invece, curiosamente, tale fondamentale compito solo in capo alle Regioni. Viceversa, ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela del paesaggio è compito della Repubblica, in tutte le sue componenti.

Si è ritenuto di aggiungere, tra i compiti fondamentali in questione, la conoscenza del paesaggio, non già perché tale propedeutico compito non fosse già incluso nella nozione di tutela (*conoscere, conservare, proteggere*), bensì per dare un'opportuna evidenza a tale profilo, essenziale per una corretta pianificazione e gestione del paesaggio.

Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 135 si è data enunciazione espressa, per le stesse ragioni sopra enunciate, alla possibile partecipazione *collaborativa* dello Stato nella funzione di pianificazione. Con ciò non si è certo inteso revocare in dubbio il consolidato assetto delle competenze in materia (delegate alle Regioni già con d.P.R. n. 8 del 1972), ma si è voluto dare giusto rilievo al principio della leale cooperazione Stato-Regioni che, come insegnato dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, costituisce la pietra angolare su cui poggia ogni funzione amministrativa in materia di paesaggio.

L'enunciazione della *collaborazione dello Stato* si raccorda inoltre armonicamente con le proposizioni normative contenute nell'articolo 143 in ordine alla auspicata ed incentivata conclusione di accordi per l'elaborazione dei piani paesaggistici, nonché

all'indicazione, emergente dal medesimo articolo 143, nonché dagli articoli 146 e 159 del codice, della condivisione della funzione pianificatoria come "via maestra" per l'attuazione del codice (e *condicio sine qua non* per l'attuazione di molte sue importanti disposizioni innovative, quali, ad es., quelle in tema di nuovo procedimento autorizzatorio).

Si è inserito un nuovo comma 2, che anticipa, nella sede dei principi generali sulla pianificazione, una disposizione che era già contenuta nell'articolo 143. In sostanza, si è operata una trasposizione, nella sede dell'articolo 135, del comma 1 dell'articolo 143, nella quale sono enunciati i principi direttivi della pianificazione paesaggistica.

Di conseguenza si è precisato, nello stesso comma 2, che la disciplina d'uso compatibile del territorio è dettata dalla pianificazione paesaggistica con riferimento a ciascun ambito definito in relazione alla tipologia e al livello di conservazione dei valori paesaggistici.

Sempre nel comma 2 si è espunta la locuzione *con particolare riferimento ai beni di cui all'articolo 134*, riferita, nel testo precedente, all'ambito delle previsioni di disciplina contenute nel piano. L'espunzione intende chiarire che la disciplina d'uso, conformativa dei diritti di proprietà e di iniziativa privata, riguarda e non può che riguardare solo i beni paesaggistici (come definiti dall'articolo 134), e non l'intero territorio regionale. Si tratta di una modifica coerente con quella apportata al comma 1, dove si è chiarito che i piani paesaggistici devono considerare l'intero territorio regionale, potendo però regolare e limitare l'uso solo delle aree e degli immobili *omnimodo* sottoposti a vincolo paesaggistico. Il combinato disposto delle due ora riferite modifiche apporta una maggiore chiarezza concettuale nella disciplina paesaggistica: essa prende in considerazione, come *rilevante* a fini paesaggistici, l'intero territorio regionale (come impone di fare la Convenzione europea del paesaggio), ma sottopone a specifica disciplina cogente d'uso, solo i beni dichiarati di interesse pubblico paesaggistico notevole, come da sempre previsto dalla disciplina di settore e confermato dallo stesso Codice del 2004. Viene così eliminata una contraddizione logica presente nel vecchio testo, tra criterio selettivo del bene paesaggistico ed estensione della disciplina paesaggistica conformativa a tutto il territorio regionale, che conduceva alla identificazione del bene paesaggistico con l'intero territorio. Vengono così evitate possibili confusioni con la parallela e confinante materia di legislazione concorrente del "governo del territorio". Nel nuovo comma 3 sono peraltro contemplate misure di valorizzazione (esse sì) estese all'intero territorio regionale, sull'assunto per cui la valorizzazione, come attività "non autoritativa" (nel senso ristretto del termine) in quanto di regola implicante l'erogazione di benefici e non l'assunzione di atti ablatori o limitativi (cfr. Corte cost. n. 94 del 2003), ben può riguardare anche le parti di territorio non vincolate.

Nell'ultima parte del comma 3 si è aggiunto l'aggettivo *altri* per chiarire – in armonia con il novellato articolo 6 - che gli interventi di recupero e riqualificazione non esauriscono la tipologia degli interventi di valorizzazione, ma si affiancano e si aggiungono agli altri interventi (incremento della conoscenza e miglioramento delle condizioni di accesso e di fruizione) che sono comuni alla nozione di valorizzazione del patrimonio culturale (ivi inclusi i beni culturali in senso stretto di cui alla Parte seconda del codice).

Articolo 136 – *Immobili ed aree di notevole interesse pubblico* -

Nella lettera c) del comma 1 si è aggiunta la previsione *ivi compresi i centri storici e le zone di interesse archeologico* al duplice fine di:

- chiarire definitivamente che il vincolo paesaggistico dei complessi di immobili ben può riguardare i centri storici, come del resto già suggerito dall'articolo 9, punto 4, del regolamento di cui al r.d. 1357 del 1934 (ove, circa i complessi di cose immobili di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge del 1939, si parlava di "spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano, oltre che già ampiamente praticato dalla prassi amministrativa degli ultimi decenni");
- "spostare" le zone di interesse archeologico, di cui alla legge "Galasso", dall'ambito dei vincoli *ex lege* (articolo 142) a quelle dei vincoli provvedimentali (articolo 136), atteso che tali zone, per loro natura – in quanto "contesti di giacenza" di (anche potenziali) resti archeologici – esigono un atto di perimetrazione e di individuazione, non essendo individuabili visibilmente né in base al criterio meramente geografico-morfologico, né in base a quello ubicazionale (come accade, invece, ad es., per le aree e gli immobili compresi nelle Università agrarie).

Articolo 137 – Commissioni regionali –

Al comma 2 dell'articolo si è ritenuto di dare un indirizzo uniforme sulla composizione della Commissione, inserendo, quali ulteriori membri di diritto, oltre ai tre rappresentanti statali, due rappresentanti regionali (i dirigenti preposti all'area e al servizio competenti in materia di paesaggio). Di conseguenza i residui componenti sono previsti in un numero massimo di quattro.

Al medesimo comma si è altresì intervenuti sulle modalità di nomina dei componenti della commissione, al fine di assicurare una elevata qualificazione e competenza tecnica, prevedendo che due dei restanti quattro membri debbano essere nominati dalla Regione entro terme di nomi proposte dalle Università aventi sede nella Regione e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi (individuate in base alla legge 349/1986), e che in caso di omessa designazione la Regione possa comunque procedere alle nomine.

Si è aggiunto, in fine, un comma 3 contenente una previsione transitoria necessaria a evitare la paralisi delle attuali commissioni provinciali in attesa che le Regioni provvedano alla nomina delle nuove commissioni in base alla presente disciplina.

Articolo 138 – Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico –

Al comma 1 si è inserita la previsione della consultazione dei comuni interessati e di eventuali esperti (previsione prima collocata impropriamente nell'ultima parte del comma 2 dell'articolo 137): la consultazione, infatti, non attiene alla organizzazione strutturale della commissione provinciale, ma allo svolgimento dell'istruttoria in seno alla commissione.

Nel comma 2 si è precisato che gli interventi di valorizzazione non costituiscono un contenuto indefettibile della proposta di vincolo, ma ne rappresentano una parte solo eventuale, sia in relazione all'evenienza che il bene in questione richieda interventi di pura tutela, sia per il caso in cui non di disponga in concreto di progetti e di risorse già definiti per la specificazione di interventi di valorizzazione (che potranno in tale ipotesi essere se del caso solo indicati in via meramente programmatica).

In fine dell'articolo si è aggiunto un nuovo comma 3, mirante ad assicurare l'efficienza ed efficacia dell'azione propositiva della Commissione che svolge un ruolo

essenziale per l'individuazione dei beni paesaggistici e deve essere sottratta al rischio di paralizzanti inerzie. Al fine di evitare la paralisi dell'organo e l'inerzia sull'iniziativa (interna) proveniente dai qualificati componenti (sia statali che regionali) del collegio, si è posto un termine per la deliberazione della Commissione, con l'ulteriore previsione della possibilità che, decorso il termine senza che la Commissione si sia in alcun modo pronunciata, la proposta venga senz'altro formulata dallo stesso organo (statale o regionale) che aveva avviato il procedimento (o, in alternativa, per il caso che questi rimanga a sua volta inerte, che altro organo – statale o regionale – rappresentato nella commissione possa fare sua l'iniziativa e surrogarsi alla commissione inadempiente nel formulare la proposta).

Articolo 139 – *Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico* –

Nell'articolo 139 si è inserita al comma 1 la previsione della comunicazione della proposta di vincolo agli enti locali intermedi (provincia, città metropolitana), che era invece incongruamente contenuta alla fine del comma 4 del vecchio testo (che riguardava la partecipazione individuale del privato titolare di diritti sul bene "individuo" oggetto di vincolo).

Si è introdotta un'ulteriore modifica al comma 2, intesa a sottoporre alle medesime forme di pubblicità, previste per la proposta, anche la *determinazione negativa* della commissione, che chiuda il subprocedimento di iniziativa senza pervenire alla formulazione della proposta. Ciò al fine di rendere esperibili i rimedi, anche giurisdizionali, previsti dall'ordinamento, anche avverso la scelta della Commissione di "bocciare" l'iniziativa del Soprintendente (o del dirigente della regione) volta ad apporre un nuovo vincolo. Sempre al comma 2 si è introdotta una precisazione chiarificatrice, mediante l'aggiunta di un apposito ultimo periodo, circa la decorrenza degli effetti interinali del vincolo di cui all'articolo 146, comma 1 (divieto di immutazione dello stato dei luoghi senza previa autorizzazione), a far data dal primo giorno di pubblicazione all'albo pretorio della proposta.

Al comma 3 si è introdotta una importante semplificazione. Il testo vigente (comma 4) prevede infatti un inutile appesantimento procedurale imponendo, nel caso di vincolo su beni individui, una vera e propria duplicazione della fase partecipativa, con incongruo differimento della comunicazione individuale al previo esperimento della fase partecipativa "pubblica". Il nuovo testo del comma 3 (che tiene luogo dell'attuale comma 4), invece, distingue la procedura di vincolo di bellezze d'insieme rispetto a quella relativa a beni individui, e chiarisce che solo in questa seconda ipotesi è dovuta la comunicazione individuale di avvio del procedimento e che tale comunicazione è dovuta sin dall'inizio, contestualmente all'adempimento delle forme di pubblicità di cui ai commi precedenti.

Si è peraltro ritenuto di conservare, anche per il procedimento di vincolo diretto su beni individui, la fase "pubblica" di partecipazione, di cui ai commi 1 e 2, atteso che ben può accadere che un vincolo su immobili di consistente estensione (ad es., in caso di complessi di immobili o di centri storici) sia meritevole di una partecipazione "allargata" oltre l'ambito dei soli diretti titolari di diritti sui beni vincolandi.

Il nuovo comma 4, che corrisponde all'attuale comma 5 dell'articolo 139, presenta modifiche meramente formali. Anche in questo caso, per maggiore chiarezza, si è poi specificato che gli effetti del vincolo decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il nuovo comma 5, sostituendo il comma 3 vigente, riduce a trenta giorni (per ovvie ragioni di celerità procedurali) il termine per la presentazione di osservazioni e documenti sulla proposta di vincolo. Il termine di trenta giorni vale sia per il caso di vincolo individuo (pubblicità generale *più* notifica individuale), sia per il caso di bellezze d'insieme (solo pubblicità generale).

Articolo 140 – *Dichiarazione di notevole di interesse pubblico e relative misure di conoscenza* –

Nel comma 1 si è inserita, in coerenza con le modifiche apportate all'articolo 139, la previsione di un termine più spedito (sessanta giorni) per la conclusione del procedimento regionale di vincolo, successivamente alla conclusione della fase della proposta. Si è ritenuto congruo prevedere un termine di sessanta giorni decorrente dalla conclusione della precedente fase procedurale, di cui al predetto articolo 139, comma 5, concernente la presentazione di osservazioni e documenti da parte degli eventuali interessati. Deve sottolinearsi che questa previsione serve in primo luogo a tutelare la proprietà privata, che sarebbe altrimenti rimasta soggetta alle misure anticipatore interinali del vincolo (146, comma 1), che scattano già dall'avvio del procedimento di individuazione, per un lasso di tempo eccessivamente ampio. Si è inoltre precisato che i provvedimenti con i quali si dichiara il notevole interesse pubblico devono contenere specifiche disposizioni in ordine alle trasformazioni compatibili con la tutela del bene paesaggistico che si vincola. Questa previsione corrisponde specularmente a quella contenuta nel comma 2 dell'articolo 138 sulla proposta di vincolo: sia nella proposta, che, *a fortiori*, nell'atto terminale del procedimento, è necessario che vi sia uno specifico contenuto di regola d'uso del territorio compatibile con il valore paesaggistico. Anche in questo caso le previsioni di valorizzazione – si è precisato – sono solo eventuali.

Articolo 141 – *Provvedimenti ministeriali* –

Sull'articolo 141 si è ritenuto di dover intervenire in modo da riportare il rapporto tra potestà regionale e potestà statale al punto di equilibrio definito dalla nota pronuncia della Corte costituzionale 14 luglio 1998, n. 334. La previsione vigente – come osservato dalla dottrina che per prima ha commentato il codice – aveva in sostanza ridotto il ruolo statale nella funzione di individuazione - definito dalla Consulta come parallelo e concorrente - a un mero potere sostitutorio succedaneo, reso peraltro di scarsa efficacia dalla previsione di un termine assai lungo (un anno) di inerzia regionale al fine di integrare il presupposto dell'intervento sostitutivo.

Più realisticamente e con previsione di maggiore efficacia per la funzione di tutela, l'intervento statale viene ancorato ai più stringenti termini previsti per la proposta della commissione e per la conclusione del procedimento regionale di dichiarazione (rispettivamente) dagli articoli 138 e 140 (come qui modificati). Al fine di contenere entro tempi ragionevoli la compressione dei diritti reali sul bene che deriva dal vincolo in itinere e dare certezza alle situazioni giuridiche, è stata anche prevista la cessazione degli effetti interinali del vincolo una volta decorso infruttuosamente il termine stabilito per l'emanazione del provvedimento ministeriale.

Nella disposizione, inoltre, come già chiarito a proposito dell'articolo 138, si è provveduto a sostituire la dizione *direttore regionale* con la più generica locuzione *competente organo ministeriale periferico* al fine di non impegnare il Codice su previsioni di riparto di competenza interna al Ministero e di evitare disarmonie (anche solo potenziali) tra il Codice e la disciplina secondaria speciale di organizzazione del Ministero (d.P.R. n. 173 del 2004).

Articolo 142 – Aree tutelate per legge –

La novità principale introdotta nell'articolo 142 consiste nell'eliminazione della frase *Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156*. Si tratta di un'importante precisazione volta a fugare l'equivoco, che si era affacciato in taluni interpreti nella prima applicazione del Codice, che il predetto inciso potesse rendere solo temporanea la tutela delle zone *ex lege* "Galasso", da trattarsi alla stregua di beni paesaggistici "minori".

Si è inoltre introdotta una migliore formulazione della lettera *b*) del comma 2 dell'articolo, a proposito delle aree urbane sottratte alla legge "Galasso".

Muovendo dal rilievo della natura temporanea di tale previsione, legata allo stato delle cose alla data di entrata in vigore della legge n. 431 del 1985, si è ritenuto che il riferimento ai piani pluriennali di attuazione fosse da ritenersi ormai superato, atteso che tale strumento di programmazione cronologica della realizzazione degli interventi di edificazione e di urbanizzazione di comparti edificatori ha efficacia triennale, con la conseguenza che i piani pluriennali operanti alla data del 6 settembre 1985 hanno perso necessariamente efficacia nel 2005. Con la conseguenza logica che le aree che fossero state inserite in tali piani, ma per le quali l'edificazione non sia più avvenuta, non hanno più titolo alcuno a beneficiare della sottrazione alla tutela.

Un'ulteriore modifica è stata portata al comma 3, relativo alla possibile esclusione con atto regionale della tutela delle fasce laterali dei corsi d'acqua. Al riguardo, in considerazione del considerevole lasso di tempo trascorso dalla prima introduzione di questa previsione e sul ragionevole assunto dell'avvenuta redazione degli elenchi regionali dei corsi d'acqua irrilevanti a fini paesaggistici, si è optato per la introduzione di un formula che adopera il tempo passato (*che la Regione . . . abbia ritenuti . . .*), così da esplicitare che tale potestà è da intendersi ormai esercitata e superata.

Capo III

Pianificazione paesaggistica

Articolo 143 - Piano paesaggistico –

La formulazione della disposizione copre un ambito ridotto, in quanto, come esposto, alcune previsioni generali sulla pianificazione sono state trasferite all'articolo 135, per attribuire loro un più evidente carattere di principio.

Tra le fasi (momenti logico-giuridici) della pianificazione è stata precisata, al comma 1, la puntuale individuazione e la disciplina delle aree tutelate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142 (in quanto appartenenti alle categorie morfologico-ubicazionali ivi elencate).

Al comma 3, risolvendo, coerentemente con gli istituti generali del procedimento amministrativo, un'ambiguità terminologica presente nel testo vigente, viene precisato che il procedimento di elaborazione congiunta del piano è sorretto dalla previa intesa e trova il suo momento di conclusione in un accordo preliminare, rispetto al quale potranno eventualmente essere esercitati i poteri sostitutivi (già previsti).

Al comma 4 vengono previste varie misure di incentivazione dell'elaborazione congiunta del piano tra Stato e regione, in particolare che in alcune aree non sia più necessaria l'autorizzazione paesaggistica e che il parere della soprintendenza sulle istanze di autorizzazione sia obbligatorio ma non vincolante.

Le modifiche dei commi 5-8, sono volte ad eliminare refusi presenti nel testo vigente ed a renderne univoca la portata precettiva; l'innovazione sostanziale, alla lettera b), consiste nell'aver precisato il concetto di aree compromesse e degradate, con l'aggiunta dell'aggettivazione "*gravemente*", e quello di interventi di recupero e riqualificazione, con l'aggettivazione "*effettivamente*", al fine di circoscrivere gli interventi esenti dall'obbligo di previa autorizzazione.

Articolo 144 - *Pubblicità e partecipazione* -

La disposizione è stata integrata con il richiamo dell'ambito di disciplina procedimentale demandato alla legislazione regionale.

La previsione del comma 2 vigente è stata eliminata, poiché in realtà il piano può operare una modificazione degli effetti derivanti dalla ricomprensione dell'area tra quelle tutelate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142, non già di quelle oggetto di vincolo provvedimentale (e dunque l'ipotesi considerata dalla formulazione vigente non può verificarsi, trattandosi di una imperfetta collazione del testo che non tiene conto della formulazione definitiva dell'articolo 143 approvata con il d.lgs. 42/2004).

Articolo 145 - *Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione* -

Le modifiche apportate hanno valenza meramente definitoria.

Articolo 146 - *Autorizzazione* -

All'articolo sul procedimento autorizzatorio sono state apportate tre modifiche sostanziali, tutte rispondenti a stringenti necessità di assicurare efficacia al principale strumento di gestione del vincolo, che costituisce uno snodo essenziale per l'effettività della tutela del bene paesaggistico.

La prima modifica, contenuta nel comma 2, consiste nell'enunciazione di un criterio fondamentale per le Regioni, le quali, nell'esercizio della (eventuale) delega agli enti locali della funzione autorizzatoria paesaggistica, devono rispettare il principio costituzionale della adeguatezza del livello di governo al quale delegano la funzione. Ciò, in relazione al "conflitto di interessi" derivante dal cumulo nell'ente comunale delle funzioni (spesso incompatibili) di sviluppo edilizio e di tutela paesaggistica (cumulo verificatosi nell'ultimo ventennio in quasi tutta Italia con risultati ritenuti unanimemente negativi).

Si è così indicato nella Provincia il livello di gestione preferibile ed adeguato, sia in ragione della presenza, in capo a questo ente locale, di competenze in materia di controllo ambientale, sia per la maggiore distanza di questa amministrazione dagli interessi edilizi locali di trasformazione del territorio. Naturalmente, resta intatta la potestà regionale di delegare le funzioni autorizzatorie ai Comuni, ma si sono introdotti, per tale caso, opportuni limiti e condizioni, volti a compensare, sul piano della garanzia della effettività della tutela del paesaggio, la deroga al criterio di adeguatezza. Si è in primo luogo subordinata la possibilità di affidamento ai Comuni alla doppia condizione dell'avvenuto adeguamento del piano paesaggistico da parte della regione, e dei piani urbanistici comunali al predetto piano paesaggistico; si è poi previsto che, nel caso in cui la competenza venga delegata ai comuni, il parere del soprintendente sull'autorizzazione paesaggistica sia comunque vincolante (anche nel caso in cui il piano venga approvato e/o adeguato d'intesa tra Stato e Regioni, come previsto dall'articolo 143, comma 3).

La seconda modifica – inserita alla fine del comma 8 - è diretta a ripristinare una reale cogestione del vincolo tra Stato e Regioni (o enti delegati), in ossequio alla costante giurisprudenza sia costituzionale che amministrativa che ha sempre affermato e ribadito il concorso paritario dello Stato e delle Regioni anche nella gestione dello strumento autorizzatorio. Essa consiste nella previsione del carattere vincolante del parere soprintendentizio sulla proposta di autorizzazione regionale (o dell'ente cui la funzione sia stata dalla Regione affidata). La vincolatività del parere è però esclusa nell'ipotesi in cui il contenuto del piano sia stato definito d'accordo tra Stato e regione (articolo 143, comma 3). Si tratta di una novità importante, fortemente voluta dalle associazioni ambientaliste e da numerosi studiosi della materia e operatori del settore che avevano duramente criticato il codice del 2004 proprio sotto il profilo dell'indebolimento della tutela per il "combinato disposto" dell'abrogazione dello strumento dell'annullamento ministeriale e della sua trasformazione in un parere meramente obbligatorio, ma non vincolante. La innovazione introdotta, dunque, rafforza la tutela e intende far cessare ogni dubbio, anche in punto di legittimità costituzionale, dell'attuale conformazione del procedimento autorizzatorio (sotto il profilo del pieno rispetto del fondamentale criterio e limite dato dalla legge delega n. 137 del 2002 nel senso della non riduzione degli strumenti di tutela vigenti).

La terza modifica introdotta è invece volta a consentire l'autorizzazione in sanatoria soltanto per i "piccoli" abusi.

E' una modifica richiesta soprattutto dalle Regioni, ed è altresì imposta per la sopravvenienza della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (*Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione*) che, ai commi 36 e ss. dell'articolo unico, ha apportato modifiche al sistema delle sanzioni in campo paesaggistico, sia amministrative che penali, reintroducendo, sia pur limitatamente ai "piccoli" abusi, la sanabilità *ex post*.

Al fine di coniugare, in un giusto punto di equilibrio, rigore e ragionevolezza nello strumentario sanzionatorio amministrativo, nonché di rendere coerente il quadro normativo, si è previsto di tenere ferma la regola – essenziale per un recupero di effettività della tutela del paesaggio – della inammissibilità di una valutazione della compatibilità paesaggistica della trasformazione territoriale che sia spostata a "dopo" la manomissione del bene; e di ammettere, nel contempo, una tassativa eccezione alla predetta regola, consentendo la "sanatoria" dei soli "piccoli" abusi (quelli che non producono aumenti di superficie o di volume), comunque previa valutazione dell'amministrazione competente, nei termini e secondo le modalità stabilite nell'articolo 167 sulle sanzioni amministrative (cui si rinvia).

Nell'articolo 146 si è altresì inserita la locuzione "Soprintendenza" al posto di quella, più generica, di "Ministero", al fine di meglio chiarire la strutturazione e il funzionamento del procedimento mediante la puntuale individuazione dell'organo ministeriale competente, in linea con il regolamento di organizzazione di cui al d.P.R. n. 173 del 2004.

Si è infine aggiunta, al comma 8, la previsione dell'applicabilità, nell'ambito del procedimento autorizzatorio in questione, della regola generale procedimentale del preavviso di rigetto della domanda, di cui al nuovo articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, introdotto dalla legge n. 15 del 2005.

Articolo 147 - *Autorizzazione per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali* -

La modifica apportata è meramente lessicale.

Articolo 148 - *Commissione per il paesaggio* -

E' stata introdotta, al comma 1, la previsione di un termine fisso per l'attuazione della disposizione (che, considerati i tempi prevedibili di approvazione del decreto, dovrebbe corrispondere all'anno previsto nella formulazione originaria), che, viene anche precisato, consiste non soltanto nell'istituzione ma anche nella disciplina del funzionamento dei nuovi organi.

L'ambito di competenza (e implicitamente il connesso raccordo organizzativo con gli enti locali) viene individuato, al comma 2, come ambito sovracomunale, superando la precedente formulazione che, contraddicendo la *ratio* di realizzare una sede più qualificata e con una prospettiva di valutazione delle trasformazioni più ampia di quella delle preesistenti commissioni edilizie integrate, lasciava supporre (o comunque consentiva) l'istituzione di una commissione per ogni comune; tale ambito dovrà essere individuato dalle regioni alla luce delle caratteristiche del territorio, tenendo conto della esigenza di realizzare un adeguato coordinamento paesaggistico (tra ambiti comunali contigui).

Alla medesima *ratio* risponde l'arricchimento del requisito di esperienza, nel senso che deve essere non soltanto particolare e qualificata ma anche pluriennale, necessario per far parte dell'organo.

Articolo 149 - *Interventi non soggetti ad autorizzazione* -

Le uniche modifiche apportate, al comma 1, concernono la correzione di un errore materiale e la soppressione di un riferimento ad una disposizione (articolo 156, comma 4) che è stata eliminata.

Articolo 150 - *Inibizione o sospensione dei lavori* -

La modifica al comma 1, lettera a), individuando nel paesaggio, anziché nei beni (paesaggistici) l'oggetto del potere inibitorio, chiarisce (ciò che discendeva già dal comma

2, vale a dire) la possibilità di esercitare il potere anche nei confronti di aree od immobili non ancora sottoposti a tutela.

Altre modifiche hanno carattere meramente lessicale.

Articolo 151 - *Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori* –

Nessuna modifica è stata apportata

Articolo 152 - *Interventi soggetti a particolari prescrizioni* –

Sono state apportate modifiche di carattere meramente lessicale.

Articolo 153 - *Cartelli pubblicitari* –

Nessuna modifica è stata apportata

Articolo 154 - *Colore delle facciate dei fabbricati* –

L'unica modifica, al comma 3, elimina un errore materiale nel richiamo normativo contenuto nella formulazione vigente.

Articolo 155 – *Vigilanza* –

L'unica modifica, alla fine del comma 2, rende esplicito che l'attivazione dei poteri sostitutivi in caso di inottemperanza o inerzia degli enti locali delegati spetta al Ministero.

Capo V

Disposizioni di prima applicazione e transitorie

Articolo 156 - *Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici* –

Al comma 1, il termine per l'adeguamento dei piani esistenti è stato mantenuto al 1 maggio 2008 (corrispondente alla scadenza del quadriennio previsto dalla formulazione vigente), tenendo conto dell'esigenza di addivenire ad una pianificazione adeguata ai nuovi contenuti previsti dagli articoli 135 e 143. Lo stesso adeguamento viene ora considerato un evento necessario per tutte le situazioni (è stato soppresso l'inciso "ove necessario"), con la sola eccezione della Calabria che sta predisponendo i primi piani paesaggistici, posto che i contenuti e le finalità previste dall'articolo 143 sono ben più impegnativi e qualitativamente diversi di quelli previsti dalla normativa previgente sulla base della quale è stata elaborata la generalità dei piani esistenti.

Alla infruttuosa decorrenza del termine è stata collegata l'attivazione dei poteri sostitutivi ministeriali (ciò che poteva farsi discendere dall'articolo 5, comma 7, ma non veniva esplicitato nella precedente formulazione), in quanto non vi sarebbe motivo per

lasciare l'adempimento centrale della tutela del paesaggio senza strumenti atti ad assicurarne la realizzazione di fronte ad eventuali comportamenti inerti o dilatori.

Al comma 3, risolvendo, in coerenza agli istituti generali del procedimento amministrativo, un'ambiguità terminologica presente nel testo vigente, viene precisato (come già all'articolo 143) che il procedimento di elaborazione congiunta dell'adeguamento del piano è sorretto dalla previa intesa e trova il suo momento di conclusione in un accordo preliminare, rispetto al quale potranno eventualmente essere esercitati i poteri sostitutivi (già previsti). Il medesimo chiarimento viene introdotto all'ultimo comma.

Il comma precedente è stato eliminato, poiché in realtà il piano può operare una modificazione degli effetti derivanti dalla ricomprensione dell'area tra quelle tutelate *ope legis* ai sensi dell'articolo 142, non già di quelle oggetto di vincolo provvedimentale (e dunque l'ipotesi considerata dal comma 4 non poteva verificarsi, trattandosi di una imperfetta collazione del testo che non tiene conto della formulazione definitiva dell'articolo 143 approvata con il d.lgs. 42/2004).

Articolo 157 - Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente -

L'unica modifica riguarda la reintroduzione, tra le preesistenti tipologie di vincoli che mantengono efficacia, di quella di cui all'articolo 1-ter, della legge 431/1985; l'eliminazione disposta dal Codice era dovuta alla convinzione che non vi fossero più in concreto provvedimenti efficaci appartenenti a tale tipologia, ma si è rilevato come ciò non corrispondesse al vero e pertanto la tipologia è stata nuovamente menzionata.

Articolo 158 - Disposizioni regionali di attuazione -

Nessuna modifica è stata apportata.

Articolo 159 - Procedimento di autorizzazione in via transitoria -

Al comma 1, la cessazione del regime transitorio è stata collegata, anziché all'adeguamento del piano paesaggistico, alla scadenza del termine previsto per tale adempimento, trattandosi comunque di un termine sufficientemente ampio per consentire alle Amministrazioni di adeguare le proprie strutture organizzative al nuovo procedimento.

Inoltre, si è aggiunto un nuovo comma 6, volto a chiarire un dubbio interpretativo che si era profilato in ordine alla immediata applicabilità di alcune previsioni sulla natura del potere autorizzatorio esercitabile contenute nell'articolo 146 (che avrebbero potuto intendersi come applicabili soltanto nel procedimento autorizzatorio "a regime"). In particolare, la nuova disposizione conferma la immediata applicabilità del divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, affermata da questo Ministero con circolare n. del e peraltro ritenuta anche dalla prima giurisprudenza amministrativa che si è pronunciata sul tema.

Altre modifiche hanno carattere lessicale e sono volte a rendere più chiaramente percepibile la scansione delle fasi procedurali, ovvero (con la definizione di atto “autonomo” anziché “distinto”) il rapporto tra autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio che la presuppone.

PARTE QUARTA

Sanzioni

TITOLO I

Sanzioni amministrative

Capo II

Sanzioni relative alla Parte terza

Articolo 167 - Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria -

Correlativamente alle modifiche introdotte nell'articolo 146, sul procedimento autorizzatorio, con l'introduzione della deroga al divieto di autorizzazione *ex post* limitatamente agli abusi “minori”, si è provveduto a una cospicua risistemazione dell'articolo sulle sanzioni amministrative, in modo da fornire una risposta equilibrata e ragionevole alla tensione dialettica tra rigore della assoluta insanabilità degli abusi “formali”, anche se minimi, e lassismo della (pregressa) generale rinviabilità del controllo autorizzatorio ad una fase successiva all'avvenuta manomissione del bene paesaggistico. La nuova formulazione conserva, inoltre, per quanto possibile, con gli opportuni adattamenti di coordinamento, il testo riformulato dal comma 36 dell'articolo unico della legge n. 308 del 2004.

Si è dunque introdotta una soluzione che elimina l'ambigua formula dell'articolo 167, comma 1, ereditata dall'articolo 15 della legge n. 1497 del 1939, che ammetteva la “scelta” dell'amministrazione preposta alla gestione del vincolo tra sanzione pecuniaria e sanzione demolitoria (formula la cui ambiguità aveva “legittimato” l'invenzione pretoria dell'autorizzazione postuma in sanatoria), e la si è sostituita con la perentoria affermazione, di reale tutela del paesaggio, per cui tutti gli abusi sono puniti con la demolizione (in quanto sanzione ripristinatoria di tutela del bene protetto, al di là del suo contenuto afflittivo). A questa regola generale, di serietà e rigore nella tutela, si è però affiancata, in ossequio al principio di ragionevolezza e proporzionalità, la sanabilità, previa valutazione dell'amministrazione competente, dei soli “piccoli” abusi che non comportino aggiunte di superfici o di volumi e abbiano, quindi, un impatto meno rilevante sul paesaggio.

Il funzionamento di questo meccanismo di sanabilità dei piccoli abusi è stato ripreso dalla ripetuta legge 308 del 2004 (che ha inserito i commi 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies* del comma 3 dell'articolo 181 del codice), mutuando, con alcuni aggiustamenti lessicali, la formulazione delle disposizioni contenute ai predetti commi 1-*ter* ed 1-*quater* dell'articolo 181.

La riformulazione introdotta si pone in linea con il parere n. 1956/2005 reso dalla sez. II del Consiglio di Stato in data 15 giugno 2005 (trasmesso al Ministero richiedente il 12 ottobre 2005) sui quesiti posti dal Ministero in tema di condono paesaggistico (legge n.

308 del 2004, art. 1, commi 37 e ss.) e di condono edilizio su aree sottoposte a vincolo paesaggistico. In tale parere il Consiglio di Stato ha riconnesso effetti di sanatoria amministrativa al condono (penale) del reato paesaggistico relativamente agli abusi commessi entro il 30 settembre 2004, ai sensi del comma 37 dell'articolo 1 della legge 308/2004, ma ha escluso che la nuova procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al comma 1-*quater* aggiunto all'articolo 181 del codice dal comma 36 dell'articolo 1 della legge 308 del 2004 possa avere una valenza estesa al campo amministrativo. Questa ricostruzione, per quanto indubbiamente aderente al testo della legge n. 308 del 2004, come autorevolmente interpretato dall'Organo consultivo, cristallizza tuttavia una discrasia tra procedimenti eccezionali di condono edilizio, cui conseguono anche effetti di sanatoria amministrativa, e procedimenti "a regime" di accertamento di compatibilità paesaggistica (novella all'articolo 181 del codice introdotta dal comma 36 del ripetuto articolo 1 della legge 308/2004), con effetti limitati esclusivamente al piano penale (e ferma restando l'irrogazione successiva delle sanzioni amministrative, anche ripristinatorie). Con la conseguenza incongrua della possibile demolizione di piccoli abusi per i quali l'autorità competente, con il parere della Soprintendenza, abbia già accertato la "compatibilità paesaggistica". La nuova disciplina proposta, come già chiarito nella relazione all'articolo 146 sul procedimento autorizzatorio, armonizza il sistema, prevedendo che l'accertamento di compatibilità paesaggistica (*id est* l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, *ex post*) comporti sempre ed in ogni caso effetti sia sul piano penale (esclusione del reato), sia sul piano amministrativo (esclusione della sanzione demolitoria, logicamente incompatibile con l'intervenuto accertamento di compatibilità paesaggistica, e irrogazione della sola sanzione pecuniaria, diretta a "colpire" l'abuso formale, ossia la violazione della norma del previo controllo autorizzatorio).

Articolo 168 - *Violazione in materia di affissione* -

Nessuna modifica è stata apportata

TITOLO II *Sanzioni penali*

Capo II *Sanzioni relative alla Parte terza*

Articolo 181 - *Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa*

Nessuna modifica è stata apportata, trattandosi di fattispecie sanzionatoria penale, all'infuori della eliminazione del riferimento alle sanzioni *rispristinatorie* contenuto al comma 1-*ter*, e divenuto incongruo per effetto della nuova formulazione dell'articolo 167.

PARTE QUINTA

Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

Articolo 182 - Disposizioni transitorie -

In conseguenza delle modifiche introdotte negli articoli 146, comma 10, e 167, nel senso della "mitigazione" dell'assoluto divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, si è resa necessaria l'aggiunta - in un apposito quarto comma - di una disposizione transitoria finalizzata a disciplinare la sorte dei numerosi procedimenti di autorizzazione *ex post* pendenti alla data di entrata in vigore del codice, che non siano già stati definiti dalle amministrazioni competenti. Si è al riguardo ammessa una sorta di "ultrattività" sostanziale del vecchio regime pretorio ammissivo (senza limiti) di tale sanabilità e, anche per ragioni di tutela dell'affidamento del cittadino, tenuto conto anche del confuso intreccio normativo venutosi a creare per la sopravvivenza della norma del dicembre 2004 (legge n. 308 del 2004), si è ammessa la possibilità che i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 e non ancora definiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possano essere definiti nel merito. Si è naturalmente chiarito che in caso di esito favorevole del vaglio di compatibilità paesaggistica dell'abuso, il trasgressore vada soggetto alla sanzione pecuniaria determinata, previa perizia di stima, in una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

Si è infine inserito un nuovo comma 5 inteso a chiarire l'efficacia anche amministrativa delle domande di condono paesaggistico presentate entro il 30 gennaio 2005 ai sensi della legge n. 308 del 2004, così da risolvere un difficile problema di coordinamento normativo, in linea con le indicazioni al riguardo fornite dal parere della sez. II del Consiglio di Stato in data 15 giugno 2005 (trasmesso al Ministero richiedente il 12 ottobre 2005) sui quesiti posti dal Ministero in tema di condono paesaggistico (legge n. 308 del 2004, art. 1, commi 37 e ss.) e di condono edilizio su aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

Articolo 183 - Disposizioni finali -

La modifica al comma 3 ha evidente portata lessicale.

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; si omette, pertanto, la relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Schema di decreto legislativo contenente disposizioni correttive ed integrative del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137 recante delega al Governo per l'adozione di disposizioni correttive ed integrative dei decreti emanati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo;

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in data.....;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6 le parole: "conferite alle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "esercitate dallo Stato e dalle regioni";

b) al comma 7 le parole: "di cui ai" sono sostituite dalle seguenti: "esercitate dalle regioni ai sensi dei".

ART. 2

(Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende anche la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati."

ART. 3

(Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Al comma 1 dell'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "intende una parte omogenea" sono sostituite dalle parole: "intendono parti" e dopo la parola: "caratteri" è inserita la parola: "distintivi".

ART. 4

(Modifiche all'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Al comma 1, lettera c) dell'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: "gli immobili e le aree" è soppressa la parola: "comunque" e sono inserite le parole: "tipizzati, individuati e".

ART. 5

(Sostituzione dell'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. L'articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

ART. 135

(Pianificazione paesaggistica)

1. Lo Stato e le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato. A tal fine le regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall'articolo 143, approvano piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati «piani paesaggistici».

2. I piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche, individuano ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici.

3. Al fine di tutelare e migliorare la qualità del paesaggio, i piani paesaggistici definiscono per ciascun ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate:

a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;

b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole;

c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati;

d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.".

ART. 6

(Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la parola: "tradizionale" sono inserite le parole: ", ivi compresi i centri storici e le zone di interesse archeologico;".

ART. 7

(Sostituzione dell'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. L'articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

“ ART. 137

(Commissioni regionali)

1. Ciascuna regione istituisce una o più commissioni con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136.

Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due dirigenti preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, due dei quali scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi precedenti, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.”.

ART. 8

(Sostituzione dell'articolo 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. L'articolo 138 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

“ ART. 138

(Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico)

1. Su richiesta del direttore regionale, della regione o degli altri enti pubblici territoriali interessati, la commissione di cui all'articolo 137, acquisisce le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, procede alla consultazione dei comuni interessati e, ove lo ritenga, di esperti, valuta la sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136 e propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico. La proposta è motivata con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all'articolo 143, comma 1.

2. Le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico contengono una specifica disciplina di tutela, nonché l'indicazione di eventuali prospettive di valorizzazione degli immobili e delle aree cui si riferiscono, che vanno a costituire parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare.

3. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione dell'atto di iniziativa. Decorso infruttuosamente il predetto termine, la proposta è formulata dall'organo richiedente o, in mancanza, dagli altri soggetti titolari di organi statali o regionali componenti della commissione, entro il successivo termine di trenta giorni.”.

ART. 9

(Sostituzione dell'articolo 139 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. L'articolo 139 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

ART. 139

(Partecipazione al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico)

1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate.
2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione.
3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.
5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.”.

ART. 10

(Sostituzione dell'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1.L.'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

“ ART. 140

(Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza)

1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico degli immobili indicati alle lettere a) e b) e delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136.
2. I provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico paesaggistico contengono una specifica disciplina di tutela, nonché l'indicazione di eventuali prospettive di valorizzazione degli immobili e delle aree cui si riferiscono, che vanno a costituire parte integrante del piano paesaggistico da approvare o modificare.
3. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione.
4. I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136 sono altresì notificati al proprietario, possessore o detentore, depositati presso il comune o i comuni interessati, nonché trascritti a cura della regione nei registri immobiliari.

5. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.”.

ART. 11

(Sostituzione dell'articolo 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1.L'articolo 141 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

“ ART. 141

(Provvedimenti ministeriali)

1. Qualora la commissione non delibere entro i termini di cui all'articolo 138 o la regione non provveda nel termine di cui all'articolo 140, il competente organo ministeriale periferico comunica alla regione ed al Ministero l'avvio della procedura di sostituzione.
2. A questo fine il predetto organo, ricevuta copia della documentazione eventualmente acquisita dalla commissione provinciale, espleta l'istruttoria, formula la proposta e la invia contestualmente ai Ministero, alla regione, nonché ai comuni interessati affinché questi ultimi provvedano agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, e provvede direttamente agli adempimenti indicati all'articolo 139, commi 2, 3 e 4.
3. Il Ministero valuta le osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 139, comma 5, e provvede con decreto entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni. Il decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico è notificato, depositato, trascritto e pubblicato nelle forme previste dall'articolo 140, commi 3, 4 e 5. In caso di inutile decorso del predetto termine cessano gli effetti cui all'articolo 146, comma 1.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle proposte di integrazione del contenuto dei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico in precedenza emanati.”.

ART. 12

(Sostituzione dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. L'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

“ ART. 142

(Aree tutelate per legge)

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
 - a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
 - b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
 - c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
 - e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
 - f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448,

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.

2. Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1 le aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 3.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.”.

ART. 13

(Sostituzione dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1.L.'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

“ ART. 143

(Piano paesaggistico)

1. L'elaborazione del piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi:

a) ricognizione dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare;

b) puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione;

c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;

d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui al precedente articolo 135 ;

e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati;

f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico;

g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione;

h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate;

i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'articolo 134, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.

2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del precedente comma 1, lettere e), f), g) e h), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145.

3. Le regioni, il Ministero e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il contenuto del piano elaborato congiuntamente forma oggetto di apposito accordo preliminare ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Entro novanta giorni successivi all'accordo il piano è approvato con provvedimento regionale. Decorso inutilmente tale termine, il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. L'accordo preliminare stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 140 e 141.

4. Nel caso in cui il piano sia stato approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3, nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 il parere del soprintendente è obbligatorio, ma non vincolante.

5. Il piano approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3 può altresì prevedere:

a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142 e non oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di opere ed interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;

b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147;

6. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145.

7. Il piano può subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di opere ed interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 5, all'esito positivo di un

periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.

8. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 5, lettera a), siano effettuati controlli a campione sulle opere ed interventi realizzati e che l'accertamento di un significativo grado di violazione delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.

9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti."

ART. 14

(Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. All'articolo 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, in particolare stabilendo che a far data dall'adozione o approvazione preliminare del piano, da parte della giunta regionale o del consiglio regionale, non sono consentiti per gli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134 gli interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela per essi previste nel piano stesso.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 1, il piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione."

ART. 15

(Modifiche all'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. All'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole "nonché con" sono soppresse le parole: "gli strumenti" e sono inserite le seguenti: "i piani, programmi e progetti";

b) al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette."

ART. 16

(Sostituzione dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

“ ART. 146

(Autorizzazione)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli atti e dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degli articoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione, o all'ente locale al quale la regione ha delegato le funzioni, i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione a realizzarli.

3. Le regioni, ove stabiliscano di non esercitare direttamente la funzione autorizzatoria di cui al presente articolo, ne possono delegare l'esercizio alle province, al fine di assicurarne l'adeguatezza e garantire la necessaria distinzione tra la tutela paesaggistica e le competenze urbanistiche ed edilizie. La regione può delegare ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nel caso in cui abbia approvato il piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 143, comma 3 e a condizione che i comuni abbiano provveduto al conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici. In ogni caso, ove le regioni deleghino ai comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, il parere della soprintendenza, di cui al comma 8 del presente articolo resta vincolante.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.

5. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

6. L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e ne accerta:

a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo ed alle finalità di tutela e miglioramento della qualità del paesaggio individuati dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico e dal piano paesaggistico;

b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area indicati dalla dichiarazione e dal piano paesaggistico.

7. L'amministrazione competente, acquisito il parere della commissione per il paesaggio di cui al successivo articolo 148 e valutata la compatibilità paesaggistica dell'intervento, entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza trasmette al soprintendente la proposta di rilascio o di diniego dell'autorizzazione, corredata dal progetto e dalla relativa documentazione, dandone comunicazione agli interessati. La comunicazione costituisce avviso di inizio del relativo procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quella prevista al comma 4, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualora l'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quella prevista al comma 4, ovvero effettuare accertamenti, il termine è sospeso, per una sola volta, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi.

8. Il soprintendente comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della proposta di cui al comma 7. Decorso inutilmente il termine per l'acquisizione del parere, l'amministrazione competente assume comunque le determinazioni in merito alla domanda di autorizzazione. Il parere è vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 143, comma 4.

9. Entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere del soprintendente, l'amministrazione competente rilascia l'autorizzazione oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. L'autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto del permesso di costruire o

degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa.

10. Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 9, è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario *ad acta* entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualora venga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta, ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione non abbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, la richiesta di rilascio in via sostitutiva è presentata alla soprintendenza competente.

11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dalla sua emanazione ed è trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente al parere, alla regione, agli enti locali e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trovano l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. L'autorizzazione paesaggistica, fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi.

13. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Il ricorso è deciso anche se, dopo la sua proposizione, ovvero in grado di appello, il ricorrente dichiara di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate da chi sia legittimato a ricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso di primo grado.

14. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni quindici giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere del soprintendente, ove il parere stesso non sia vincolante, o della commissione per il paesaggio. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.

15. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione riguardanti i beni di cui all'articolo 134.

16. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 14, non si applicano alle autorizzazioni per le attività di coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.”.

ART. 17

(Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Al comma 2 dell'articolo 147 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole “l'autorizzazione prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le procedure previste all'art. 26” sono sostituite dalle seguenti: “si applica l'articolo 26 del presente Codice”.

ART. 18

(Sostituzione dell'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. L'articolo 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

“ ART. 148

(Commissioni locali per il paesaggio)

1. Entro il 31 dicembre 2006 le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto agli enti locali ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica.
2. Le commissioni, competenti per ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il necessario coordinamento paesaggistico, sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.
3. Le commissioni esprimono parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 146, 147 e 159.
4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesaggio. In tal caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 8, è espresso dalle soprintendenze nelle commissioni locali per il paesaggio, secondo le modalità stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146, commi 12, 13 e 14.”.

ART. 19

(Modifiche all'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Al comma 1 dell'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: “lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera a)” e le parole: “e dell'articolo 156, comma 4” sono soppresse.

ART. 20

(Modifiche all'articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. All'articolo 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole: “comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”;
- b) alla lettera a) del comma 1, le parole: “pregiudicare il bene” sono sostituite dalle seguenti: “recare pregiudizio al paesaggio”;
- c) al comma 2, dopo le parole: “della proposta” sono soppresse le parole: “della Commissione” e dopo le parole: “di cui all'articolo 138 o” sono soppresse le parole: “della proposta dell'organo ministeriale prevista”; in fine, le parole: “comma 4” sono sostituite dalle parole: “comma 3”;
- d) al comma 3 le parole: “pianificazione paesaggistica” sono sostituite dalle parole: “il piano paesaggistico”, e dopo le parole: “preveda misure” sono inserite le seguenti: “o interventi”; in fine, le parole: “, per non compromettere l'attuazione della pianificazione.” sono soppresse.

ART. 21

(Modifiche all'articolo 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. All'articolo 152 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma: “1. Nel caso di aperture di strade e di cave, di posa di condotte per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in vista delle aree indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 136, ovvero in prossimità degli immobili indicati alle lettere a) e b)

dello stesso articolo, la regione, tenendo in debito conto la funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. La medesima facoltà spetta al Ministero, che la esercita previa consultazione della regione.”;

b) al comma 2 la parola: “Regione” è sostituita dalla seguente: “regione”.

ART. 22

(Modifiche all'articolo 154 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Al comma 3 dell'articolo 154 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: “o all'articolo 139, comma 1, lettera m),” sono sostituite dalle seguenti: “o dall'articolo 142, comma 1 lettera m),” e dopo la parola: “amministrazione” è inserita la parola “competente”.

ART. 23

(Modifiche all'articolo 155 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 155 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: “poteri sostitutivi” sono inserite le parole: “da parte del Ministero”.

ART. 24

(Sostituzione dell'articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1.L.'articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

“ART.156

(Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici)

1. Entro il 1 maggio 2008, le regioni che hanno redatto i piani previsti dall'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 7.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.

3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 143, possono stipulare intese per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il contenuto del piano adeguato forma oggetto di accordo preliminare tra il Ministero e la regione. Qualora all'accordo preliminare non consegua entro sessanta giorni l'approvazione da parte della regione il piano è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.

4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 143.”.

ART. 25

(Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Al comma 1 dell'articolo 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera f) è inserita la seguente: "g) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312."

ART. 26

(Sostituzione dell'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1.L.'articolo 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

"ART. 159

(Procedimento di autorizzazione in via transitoria)

1. Fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 156 ovvero, se anteriore, all'approvazione o all'adeguamento dei piani paesaggistici, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza il Comune attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati.

2. L'amministrazione competente deve produrre alla soprintendenza una relazione illustrativa degli accertamenti indicati dall'articolo 146, comma 6. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente Titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto ministeriale 13 giugno 1994, n. 495.

4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

5. Per i beni che alla data di entrata in vigore del presente codice siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'approvazione dei piani paesaggistici.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2, 5, 6 e 12."

ART. 27

(Sostituzione dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1.L.'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente:

“ART.167

(Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria)

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa.

4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-*quater*, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.

6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.”

ART. 28

(Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. All'articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*bis* lettera a) dopo le parole: “immobili od aree che,” sono soppresse le parole: “ai sensi dell’articolo 136,”;

b). al comma 1-*ter* dopo le parole: “sanzioni amministrative” è soppressa la parola: “ripristinatorie”.

ART. 29

(Modifiche all’articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. All’articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

“4. In deroga al divieto di cui all’articolo 146, comma 12, sono conclusi dall’autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell’intervento. In tale ultimo caso l’autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall’articolo 167, comma 5.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell’articolo 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all’articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.

6. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell’articolo 181, comma 1-*quater*, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 167, comma 5.”.

ART. 30

(Modifiche all’articolo 183 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

1. Il comma 3 dell’articolo 183 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: “3. Dalla partecipazione alle commissioni previste dal presente codice non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì